

## **REGISTRO DI CLASSE E GIORNALE DEL PROFESSORE**

Si riporta un obiter dictum della sentenza 05/03/1999, n.3004 della V Sezione penale della Corte di Cassazione: << Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p.. In effetti il registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell'atto pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass. 4 febbraio 1997 n. 790, Zaro + uno, rv. 208196). Esso fu istituito nel 1924 dal RD citato, contrariamente al giornale del professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative e regolamentari. Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico.

Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD 965124 citato, ma soltanto con disposizioni successive. Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.>>.